



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.17660/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VIII e III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Sostegno e promozione alla vendita diretta di prodotti agricoli di qualità" (Reg.Gen.n.505)

Ad iniziativa dei Consiglieri Mario Ascierto Della Ratta e Sebastiano Sorrentino.
Depositata il 26 ottobre 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A


il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare per l'esame;
III Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **11 NOV. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Sostegno e promozione alla vendita diretta di prodotti agricoli di qualità”

Ad iniziativa dei Consiglieri Mario Ascierto Della Ratta e Sebastiano Sorrentino

(Registro Generale numero 505)



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La presente proposta di legge è finalizzata a promuovere la vendita diretta di prodotti agricoli di qualità e quindi a valorizzare le produzioni agricole a chilometro zero, ed in particolare a sostenere la vendita di prodotti tipici, di prodotti stagionali e di prodotti tradizionali riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

La proposta di legge contiene anche disposizioni per l'utilizzo di prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva e per la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nelle aree commerciali.

La promozione di prodotti agricoli a chilometro zero, tra l'altro, tiene conto dell'orientamento assunto dall'Unione europea in tema di concorrenza e di aiuti di stato, dovendo le disposizioni, prima dell'entrata in vigore, ottenere il visto di conformità dell'Unione europea.

La semplificazione amministrativa è un altro argomento importante che serve a snellire le procedure che interessano i soggetti che esercitano l'attività agricola, unitamente all'attività di controllo che gli organi amministrativi devono svolgere per garantire la puntuale applicazione della legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1
Finalità e definizioni

1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a chilometro zero favorendone il consumo e la commercializzazione ed assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

2. A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per:

- a) incentivare l' utilizzo nella preparazione dei pasti da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a chilometro zero;
- b) favorire l'incremento delle vendite dirette di prodotti agricoli a chilometro zero;
- c) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli attraverso idonea attività di controllo;
- d) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli a chilometro zero da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e di ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

3. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

4. Per vendita diretta si intende l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, svolta dagli imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

5. Per prodotti agricoli a chilometro zero si intendono i prodotti agricoli ed agro-alimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) prodotti tipici: i prodotti DOP, IGP, e STG di cui ai Regolamenti CE n. 509 del 20 marzo 2006 e n. 510 del 20 marzo 2006;
- b) prodotti tradizionali : i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) prodotti stagionali: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo e la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Utilizzo dei prodotti agricoli a chilometro zero nei servizi pubblici di ristorazione collettiva

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione in misura pari ad almeno il 20 % del valore complessivo l'utilizzo di prodotti agricoli su base annua.
2. L'utilizzazione di prodotti agricoli a chilometro zero nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi pubblici di ristorazione collettiva deve essere espressamente portata a conoscenza degli utenti dei servizi attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20 % del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio.
2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è riservata una ulteriore percentuale del 5 % dei posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agricoli ad un prezzo inferiore almeno del 30% rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rilevati trimestralmente dall'Ufficio statistico comunale e dalla polizia amministrativa locale;
3. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a chilometro zero e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle loro specificità, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati soltanto agli imprenditori agricoli della regione.
4. La Regione autorizza l'utilizzo della denominazione "mercato degli agricoltori" ai mercati di cui al comma 3, su iniziativa degli imprenditori agricoli e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, che soddisfino i requisiti individuati dagli Assessorati regionali competenti ed approvati con delibera di Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Promozione dei prodotti agricoli a chilometro zero

1. La Regione promuove la valorizzazione dell'origine delle produzioni agricole regionali e favorisce una miglior conoscenza da parte dei consumatori delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari regionali.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce un apposito Albo delle aziende agricole che effettuano la vendita diretta e delle aziende di trasformazione e di ristorazione che utilizzano prodotti agricoli a chilometro zero anche trasformati per almeno il 20 % del valore complessivo degli approvvigionamenti effettuati su base annua.
3. L'approvvigionamento dei prodotti nella percentuale indicata di cui al comma 2 deve essere documentato dalle fatturazioni, che devono riportare l'indicazione della origine, della natura, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati.
4. La Giunta regionale approva, previo parere della competente Commissione consiliare, il Regolamento che disciplina i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo previsto dal comma 2.
5. Alle imprese di cui al presente articolo è assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agroalimentari regionali, un contrassegno di identificazione, ove è presente lo stemma della Regione e le cui caratteristiche sono stabilite con delibera di Giunta regionale.
6. Nell'ambito delle attività promozionali della Regione a sostegno delle imprese agro-alimentari, le imprese di cui al comma 2 sono inserite in un apposito circuito promozionale. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma di valorizzazione del circuito e disciplina con delibera le modalità di utilizzo del contrassegno di identificazione previsto al comma 5.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Norme per sostenere l'acquisto di prodotti agricoli a chilometro zero

1. Nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e alla normativa regionale, ove è esercitata anche l'attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli ed agroalimentari, fatta eccezione per gli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari regionali.
2. Per le strutture di cui al comma 1 già operanti l'obbligo decorre dopo un anno della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite di Centri autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito denominato CAA, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 - "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", ed a norma del comma 2, lettere d), f), g), l), e) dell'art. 1 della legge n. 38 del 7 marzo 2003.
2. Le amministrazioni competenti, ai sensi del comma 1, adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita dai CAA. Decorso tale termine, che in ogni caso non può superare i 180 giorni, l'istanza si intende accolta.
3. La Giunta regionale stabilisce con delibera le modalità di certificazione e le procedure di trasmissione da parte dei CAA dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e l'eventuale decorrenza dei termini di conclusione del procedimento.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Attività di controllo e sanzioni

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le Amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche mediante l'istituzione, nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità, di cui al decreto ministeriale dell' 1 agosto 2005, Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi e successive modifiche, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Parere di compatibilità della Unione Europea

1. Gli effetti dalla presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE ed alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.